

## AGEVOLAZIONI

### **L'istanza TR tra cessione di mascherine "esenti" e limiti di compensazione**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

## CONTESTAZIONI IVA E ABUSO DEL DIRITTO

Scopri di più >



Passato il termine del 30 giugno 2020 per la richiesta di utilizzo del credito Iva del primo trimestre, è nuovamente il momento di predisporre l'istanza TR **entro il 31 luglio 2020**, se si desidera recuperare il credito Iva relativo al **secondo trimestre 2020**. **Rispettando i limiti previsti** dalla tipologia di rimborso, e considerando eventuali visti necessari, i contribuenti potranno utilizzare il credito Iva emergente dall'istanza TR presentata a **decorrere dal decimo giorno successivo all'invio**.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di **importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso** unicamente dai **contribuenti in possesso dei requisiti** previsti dalle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

In alternativa, come previsto dall'[articolo 8 D.P.R. 542/1999](#), lo stesso credito può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24.

Per il 2020 il **limite massimo dei crediti compensabili è elevato** da 700.000 mila euro a **1 milione di euro** dall'articolo 147 D.L. 34/2020 (confermato in sede di conversione dalla L. 77/2020). Salvo proroghe ulteriori il limite **ritornerà a 700.000 euro nell'anno 2021**, come fissato dall'[articolo 34, L. 388/2000](#) e modificato dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#).

Al di sopra di tale soglia non è possibile utilizzare il credito in compensazione o richiedere il rimborso con procedura semplificata e l'unico procedimento di rimborso ammesso è quello ordinario.

**Il limite di utilizzo è inteso per ciascun anno solare** - limite comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell'anno in cui la richiesta è presentata - mentre **il rimborso dell'eccedenza spetta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate** competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

I contribuenti possiedono i requisiti per la richiesta di utilizzo del credito infrannuale Iva indicativamente nelle ipotesi in cui:

- **l'aliquota media Iva delle operazioni attive** è più bassa di **almeno 10 punti percentuali** rispetto all'aliquota media gravante sugli acquisti e importazioni;
- sono state **effettuate operazioni non imponibili** (artt. 8, 8-bis e 9 e altre) per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- sono stati effettuati **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare **superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (il rimborso si riferisce unicamente agli acquisti di beni strumentali);
- i **soggetti non residenti** si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'**articolo 35-ter**, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
- i contribuenti abbiano effettuato **operazioni non soggette nei confronti di soggetti passivi non stabiliti** nel territorio dello Stato per più del 50% di tutte le operazioni effettuate (si fa riferimento a prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero **prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lett. a-bis**).

Nel secondo **trimestre aprile-maggio-giugno** occorre fare attenzione alla **compilazione del quadro relativo alle operazioni attive**, nel caso siano state effettuate cessioni di prodotti rientranti nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#), **definite esenti a partire dal 19 maggio 2020** e fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta delle **operazioni di cessione** relative ai prodotti indicati nella [tabella A, parte II bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972](#) come, ad esempio, cessioni di **mascherine chirurgiche**, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, **termometri, detergenti disinfettanti per mani**, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri.

Queste operazioni sono state fatturate, **a partire dal 19 maggio**, nella maggior parte dei casi e in mancanza di istruzioni di prassi, come **operazioni esenti in base all'[articolo 124 D.L.](#)**

**34/2020**, natura dell'operazione N4, seguendo così letteralmente l'indicazione di “**operazione esente**” dettata dalla norma; dal **1° gennaio 2021 tali cessioni saranno invece assoggettate ad un'aliquota Iva del 5%**.

Nella compilazione dell'istanza TR tra le **operazioni attive del quadro TA**, occorrerà scegliere il rigo dove inserire queste operazioni:

- nel **rgo TA20** “*Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni*” occorre indicare le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del *reverse charge* e le **operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative** nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- nel **rgo TA31** “*Altre operazioni*” è riportato l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio, **le operazioni esenti**, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'**articolo 38-quater**, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli **articoli da 7 a 7-septies**, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'**articolo 21, comma 6-bis**).

Nella prima ipotesi le **operazioni influiscono sul calcolo dell'aliquota media Iva delle operazioni attive** “Rigo TD1” – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'[articolo 30, comma 2, lett. a\), D.P.R. 633/1972.](#)

Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni **superà quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%**.

Se le cessioni di beni “**esenti articolo 124 DL 34/2020**” vengono inserite nel **rgo TA20** andranno a formare il denominatore per il calcolo dell'aliquota media delle operazioni attive.

Nelle altre ipotesi, sia le operazioni indicate nel rigo TA20 che quelle indicate nel rigo TA31, **rientrano nel totale delle operazioni attive**, rendendo indifferente la compilazione ai fini della richiesta di utilizzo del credito Iva infrannuale.